



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0000641**  
del 16/01/2019 ore 09:11:30  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

Roma, 15 GEN. 2019

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili  
di Venezia  
Santa Croce 494  
30135 Venezia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 195/2018\_ Trasmissione INI-PEC\_Univocità indirizzo*

Con la richiesta di parere del 18 dicembre u.s. l'Ordine di Venezia chiede se sia possibile comunicare al registro INI-PEC il medesimo indirizzo generico (non personale) per due professionisti appartenenti allo stesso studio associato, considerato che la norma di riferimento parla genericamente di "indirizzo di posta elettronica certificata".

Il tema relativo alla possibilità di trasmettere al Registro INI-PEC un unico indirizzo corrispondente a più soggetti è stato affrontato dal Ministero dello Sviluppo economico che, già da tempo, ha confermato la necessità di utilizzare indirizzi PEC distinti ed univocamente collegati ad un unico nominativo, superando così le primissime indicazioni operative che ammettevano questa possibilità. Il Ministero, infatti, su concorde parere dell'AGID, è intervenuto con una Nota sul tema, specificando espressamente<sup>1</sup> che due diversi soggetti (nel caso di specie imprese) non possono essere iscritte nel Registro con il medesimo indirizzo PEC. La ratio di quest'orientamento è coerente con l'intento del legislatore di imporre ai destinatari il possesso di un indirizzo PEC pubblico, che rivesta carattere di ufficialità e che rappresenti il canale privilegiato per i rapporti con la PA e con gli altri soggetti economici.

In conclusione, non si ritiene che il medesimo indirizzo PEC possa essere utilizzato da due diversi professionisti ai fini della comunicazione al registro INI-PEC.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



<sup>1</sup> Nota prot. 17942 del 24/4/2014 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico.